

CXXVII.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggio — Seguilo della discussione del progetto di legge sulle bonificazioni — Dichiarazione del Senatore Farina (Relatore) — Approvazione degli articoli 3 e 4 cogli emendamenti ai medesimi proposti dall'Ufficio Centrale ed acconsentiti dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Emendamento all'articolo 5 del Senatore De Foresta — Dichiarazione del Senatore Farina — Adozione dell'emendamento De Foresta e dell'articolo 5, non che degli articoli 6 e 7 — Emendamenti del Senatore Paleocapa all'articolo 8, accettati dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Osservazione del Senatore Scialoja — Risposta del Ministro e del Senatore Farina — Trasposizione del paragrafo e) dell'articolo 8 proposta dal Senatore Scialoja ed acconsentita dal Senatore Farina — Osservazioni al riguardo del Senatore Martinengo — Parole del Senatore Arricabene — Approvazione dell'articolo 8 cogli emendamenti Paleocapa — Instanza del Senatore Alferi per l'applicazione dell'articolo 67 del regolamento — Aggiunte all'articolo 9 del Senatore Martinengo combattute dal Senatore Farina — Ritiro delle aggiunte Martinengo — Approvazione dell'articolo 9 — Proposta dell'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro di un nuovo articolo in sostituzione degli articoli 10 e 11 — Approvazione di questo nuovo art. 10 e dell'art. 11 cogli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale e dal Senatore Scialoja — Emendamento all'articolo 12 del Senatore De Foresta combattuto dal Senatore Farina — Replica del Senatore De Foresta — Proposta del Senatore Scialoja, a cui si unisce il Senatore De Foresta — Approvazione della proposta Scialoja e dell'articolo 12, nonchè dei successivi sino all'articolo 15 — Soppressione dell'articolo 17 e del titolo Bonificazioni necessarie — Approvazione degli articoli 18, divenuto 16, sino all'articolo 19 — Emendamento all'articolo 20 dell'Ufficio Centrale — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Lo stesso legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

• N. 3539, N. 1410 fra ecclesiastici ed abitanti della città e circondario d'Ivrea (Petizione identica al N. 3537 intesa ad abolire l'esenzione dei chierici dalla leva militare). »

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Bonelli e Sagarriga-Visconti, colle quali domandano un congedo, che il Senato loro concede.

Presidente. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio fa omaggio al Senato di 12 esemplari della *Statistica sulla trattura della seta*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE BONIFICAZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle bonificazioni.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Al seguito di quanto ha deliberato ieri il Senato, il signor Ministro avendo favorito di recarsi in seno dell'Ufficio Centrale si sono potute combinare con lui le modificazioni che si credette opportuno d'introdurre nel progetto dell'Ufficio Centrale; di modo che essendosi già votati gli articoli 1 e 2 del progetto dell'Ufficio stesso, dietro le modificazioni che sono state intese col signor Ministro, egli acconsentirebbe a che per semplificare ed accelerare l'andamento della discussione della legge, si seguitasse l'ordine stabilito nel progetto dell'Ufficio Centrale, sopprimendo alcuni articoli e facendo alcune modificazioni, delle quali andrò facendo cenno a misura che si presenteranno.

L'articolo 3 in seguito alle modificazioni intese fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale, comincierebbe colle parole seguenti:

« Il prefetto in vista della domanda suddetta, inviterà a riunirsi innanzi a sè, o innanzi alla persona da lui delegata, ed in un giorno determinato, tutti i proprietari compresi nel perimetro della bonificazione,

» L'invito sarà fatto con manifesto da pubblicarsi nei comuni ove sono posti i terreni, e nei capi-luoghi del circondario e della provincia.

Presidente. Ritenuta la dichiarazione fatta dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale; alla quale aderisce anche il signor Ministro (il Ministro di Agricoltura e Commercio fa segni affermativi) io leggerò l'articolo 3, nella conformità in cui è stato combinato tra il predetto Ufficio Centrale e il signor Ministro.

« Art. 3. Il prefetto in vista della domanda suddetta inviterà a riunirsi innanzi a sè, o innanzi alla persona da lui delegata, ed in un giorno determinato, tutti i proprietari compresi nel perimetro della bonificazione.

» L'invito sarà fatto con manifesto da pubblicarsi nei comuni, ove sono posti i terreni, e nei capo-luoghi del circondario e della provincia. »

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 4 del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 4. Se i proprietari che ricusano di far parte del consorzio non rappresentano più della terza parte della superficie delle terre da bonificare, il prefetto, udita la Deputazione provinciale e l'ingegnere capo, può autorizzare con ordinanza l'istituzione del consorzio il quale diventa così obbligatorio per tutti gli interessati salvo ai dissenzienti il diritto di vendere le terre al consorzio medesimo pel loro valore attuale da accertarsi nel modo infra specificato.

» Nel termine di un mese dalla sua pubblicazione è ammesso contro la ordinanza il ricorso al Re, che de-

cederà, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. »

Senatore **Farina, Relatore.** Il primo alinea di quest'articolo, onde togliere ogni equivoco relativamente all'intelligenza delle persone che s'intendono comprese nel consorzio, vuol essere modificato nel modo seguente:

« Se i proprietari che ricusano di far parte del consorzio non rappresentano più della terza parte della superficie delle terre da bonificare, il prefetto, udita la Deputazione provinciale e l'ingegnere capo, può autorizzare con ordinanza l'istituzione del consorzio, il quale diventa così obbligatorio (così avevamo messo) per tutti gli interessati ecc. Ora questo, come dissi, poteva dar luogo a qualche equivoco, perchè ci possono essere interessati, quantunque non sieno proprietari nel perimetro del consorzio; così per toglierlo si direbbe « il quale diventa così obbligatorio per tutti i proprietari interessati salvo ecc. »

Presidente. Leggo l'articolo 4 colla modificazione stata introdotta dall'onorevole signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

« Se i proprietari che ricusano di far parte del consorzio non rappresentano più della terza parte della superficie delle terre da bonificare, il prefetto, udita la Deputazione provinciale e l'ingegnere capo, può autorizzare con ordinanza l'istituzione del consorzio, il quale diventa così obbligatorio per tutti i proprietari interessati salvo ai dissenzienti il diritto di vendere le terre al consorzio medesimo pel loro valore attuale da accertarsi nel modo infra specificato.

« Nel termine di un mese dalla sua pubblicazione è ammesso contro l'ordinanza il ricorso al Re, che deciderà, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 4, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 5. Se il consorzio abbraccia territori posti in due o più provincie, i prefetti ne riferiscono al Ministero, il quale provvede con suo decreto alla istituzione del consorzio, e destina quello fra i prefetti delle provincie interessate che deve soprintendere alle operazioni del consorzio medesimo.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Pare che questo articolo stabilisca una diversità di trattamento fra i proprietari di terreni paludosi che non mi sembra conveniente.

Nell'articolo precedente è detto che quando i proprietari chiamati a consorzio si credano lesi dall'ordinanza del prefetto, nel termine di un mese possono ricorrere al Re; questo è un rimedio che credo giusto e conveniente. Ma bisogna che si accordi ugualmente nel caso previsto dall'articolo che stiamo per votare.

Ora in questo articolo è detto che quando i terreni paludosi sono situati in diverse province, i prefetti ne riferiscono al Ministero, il quale provvede egli direttamente, senza che si parli più di ricorso, come non se ne può parlare difatti, se è il Ministero stesso che provvede.

Vorrei dunque che si dicesse che in questo caso il Ministero designa uno dei prefetti delle provincie nelle quali sono situati i beni, il quale provveda in conformità dell'articolo precedente, poichè in questo modo i proprietari dei terreni paludosi possono sempre ricorrere dall'ordinanza del Prefetto, se si credono lesi.

Preglierei pertanto il signor Ministro e l'Ufficio Centrale di vedere se non sarebbe meglio modificare questo articolo nel modo seguente, dopo le parole il quale io toglierei tutto il rimanente, e direi *destina quello di essi (s'intende di essi prefetti), che dovrà procedere nella conformità stabilita dall'articolo precedente.*

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Trovo ragionevole l'osservazione posta innanzi dall'onorevole preopinante e parmi che in questo caso, se vuole formularlo l'emendamento.....

Senatore De Foresta. Allor io proporrò l'emendamento.

(Il Senatore De Foresta scrive e indi trasmette al banco della presidenza il suo emendamento.)

Presidente. Dal signor Senatore De Foresta d'accordo coll'Ufficio Centrale si proporrebbe d'emendare l'articolo nella conformità seguente:

« Se il consorzio abbraccia territori posti in due o più provincie i prefetti ne riferiscono al Ministero, il quale designa con suo decreto quello di essi che provvederà in conformità dell'articolo precedente e soprainterenderà a tutte le operazioni del consorzio medesimo. »

Se non vi è osservazioni in contrario lo porrò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. Stabilito definitivamente il consorzio, il prefetto convoca gli interessati in assemblea generale.

« L'assemblea generale nomina un Consiglio di amministrazione secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

« Il Consiglio d'amministrazione provvede tosto:

» 1. Per la formazione d'un progetto tecnico, economico e circostanziato per la esecuzione dell'opera redatto secondo le norme infraindicate;

» 2. Per la redazione di un regolamento speciale per ogni consorzio. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Invece di per ogni consorzio, sarebbe più opportuno di dire per il consorzio,

perchè siccome si parla in modo specifico è inutile dire per ogni consorzio.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola sull'articolo sesto lo porrò ai voti colla variante testè proposta dall'onorevole Relatore in fine del numero 2.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 7. Il regolamento speciale verrà sottoposto alla votazione dell'assemblea generale; esso determinerà le condizioni di esequimento dell'opera, e le norme dell'amministrazione.

» Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del prefetto. La medesima approvazione è necessaria per le variazioni che l'assemblea generale volesse apportarvi. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 7 lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Verrebbe suggerito a maggior chiarezza dell'art. 7, sebbene lo lo creda sufficientemente chiaro, però in fatto di chiarezza, tutto ciò che abbonda non fa male, verrebbe suggerito, dico, di aggiungere dopo le parole « la medesima approvazione è necessaria per le variazioni » le seguenti « che in seguito l'assemblea generale volesse apportarvi. »

Presidente. Scusi, secondo il regolamento si intendono ammesse le aggiunte dopo la votazione, quando formano un corpo a parte, ma quando non si tratta che d'introdurre una modificazione di riduzione già votata, io non mi credo autorizzato di metterla ai voti.

Senatore Farina, Relatore. Io credo che il Presidente ha pienamente ragione, d'altronde l'aggiunta non introduce nulla di nuovo nell'articolo che fu votato.

Presidente. Qualora alcuno intenda di proporre qualche modificazione od aggiunta, io lo prego di farlo prima che si pronunzi la formola *lo metto ai voti.*

Mi rincresco di quanto è avvenuto testè, ma però parmi che io procuro di pronunciare le parole, lasciando un certo intervallo, appunto per dar campo ai signori Senatori di proporre le loro modificazioni.

Ora darò lettura dell'art. 8.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Sull'art. 8 vi sarebbero da proporre alcune variazioni che vennero saviamente suggerite dall'onorevole collega Paleocapa, che come tutti sanno è versatissimo in questa materia.

Esse consisterebbero nel ridurre in un solo paragrafo, i due paragrafi indicati colle lettere e) f).

Questi paragrafi nel progetto dell'Ufficio Centrale sono redatti come segue:

« e) Le terre paludose da bonificarsi saranno divise in classi in un numero non maggiore di dieci ed

a seconda dei diversi gradi di sommersione; ciascuna classe verrà demarcata nel piano con apposite linee;

» f) Se il valore delle classi dei terreni paludosi da determinarsi come infra risulta diverso per cagioni indipendenti dal maggiore o minore grado loro di sommersione, in tale caso le classi saranno formate dipendentemente dal loro valore, ed in modo che tutte quelle giudicate di uno stesso valore siano poste nella classe medesima. »

Si osservava opportunamente, che il determinare a priori che le classi debbono essere in numero non maggiore di 10. era un andar forse talvolta contro la natura di casi, i quali richiedevano una classificazione più numerosa, per conseguenza venne suggerito di formulare questi due paragrafi diversamente, e riunirli in un paragrafo solo del tenore seguente :

« e) Le terre paludose da bonificarsi saranno divise in classi secondo le diverse condizioni che a giudizio di periti possono influire a rendere per esse più o meno proficua la bonificazione ed in modo che tutte quelle giudicate di uno stesso valore siano poste nella classe medesima: »

Un'altra variazione verrebbe poi fatta alla lettera g), che diventa la lettera f), del tenore seguente: cioè invece di dire :

« In caso di bonificazione per mezzo di colmata il piano dovrà inoltre contenere la indicazione circostanziata :

» 1. Del punto di derivazione delle torbide e delle opere che occorre costruire per evitare il danno temibile dall'eventuale taglio degli argini, o dalla alterazione del sistema del fiume;

» 2. Del tracciato che dovranno percorrere le acque torbide dal punto di derivazione sino ai terreni paludosi che si devono bonificare;

» 3. Delle opere dirette a difendere i vicini dalla irruzione delle acque ed altri pregiudicevoli effetti delle colmate come sarebbero argini, fossi, canali e simili.

» 4. Infine il tracciamento di canali necessari per lo scarico delle acque, dopo che abbiano deposto il limo e sino a che siano immesse in un fiume o torrente, o nel mare. »

Si direbbe :

« In caso di bonificazione per mezzo di colmata, il piano dovrà inoltre contenere la indicazione circostanziata :

» 1. Dei corsi di acque torbide dei quali si intende profittare per la colmata e dei modi di derivazione di quelle acque da fiumi o torrenti, onde riconoscere se, e quali provvedimenti siano necessari per non alterare il sistema idraulico dei torrenti o fiumi medesimi;

» 2. Del tracciato che dovranno percorrere le acque torbide dal punto di derivazione sino ai terreni paludosi che si devono bonificare;

» 3. Delle opere dirette a difendere i vicini contro ogni danno che potesse loro derivare dalla irru-

zione delle acque torbide, e dalla distribuzione delle medesime sul latifondo da colmarsi;

» 4. Infine il tracciamento dei canali necessari per lo scarico delle acque, dopo che abbiano deposto il limo, e sino a che siano immesse in un fiume o torrente, o nel mare. »

Inoltre al paragrafo i) che diventerebbe h) dietro la riunione in un solo dei due paragrafi precedenti, invece di dire :

« i) Il piano dovrà inoltre essere corredato dal calcolo delle spese di costruzione o manutenzione di tutti i canali, fossi, coli, argini, dighe ed opere d'arte qualsiasi, relativi al primo periodo dell'opera, come altresì di quelli che potranno ravvisarsi probabilmente necessari pel proseguimento e compimento dell'opera stessa. »

Si direbbe :

« Il piano dovrà inoltre essere corredato dal calcolo del presuntivo importare di tutte le opere necessarie per condurre a compimento la bonificazione, e perchè compiuta si conservi. »

Per ultimo si proporrebbe (al paragrafo k) la variazione seguente: Dopo le parole :

« Dal calcolo infine del profitto sperabile ad opera compiuta » si direbbe: « e dove sia il caso di profitti che possono conseguirsi a misura del progredire dell'opera stessa. »

Il resto dell'articolo si lascierebbe com'è concepito.

Presidente. L'Ufficio Centrale le accetta.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale le accetta, anzi le fa sue.

Presidente. Abbia la bontà di farmi tenere la redazione compiuta, essendo necessario di far trascrivere l'intero articolo.

(Il Senatore Farina trasmette al banco della Presidenza le modificazioni proposte all'art. 8.)

Rileggerò l'articolo intero qual'è stato modificato, con preghiera al signor Relatore di prestarvi attenzione, per vedere se per caso sia occorsa qualche lacuna od inesattezza. (Vedi sopra.)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Ne' primi incisi vi è qualche piccola variazione a fare, e che fu dimenticata, ma prima di parlarne sentirò le osservazioni del Senatore Scialoja.

Presidente. Prima di tutto bisogna vedere se il Ministro accetta queste modificazioni.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le accetta.

Senatore Scialoja. Nel paragrafo g) del primitivo articolo del progetto dell'Ufficio Centrale ed al n. 2 di esso si dice: *Del tracciato che dovranno percorrere le acque torbide*, parmi che questo non sia molto chiaro, perchè le acque non percorrono un tracciato, ma dovrebbe dirsi piuttosto *del tracciato del canale che dovranno percorrere*.

Senatore Farina, Relatore. Se vuol mettere del-

l'andamento, invece del tracciato che dovranno percorrere le acque torbide, sono indifferente.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Si potrebbe dire dell'andamento.

Senatore Paleocapa. Potrebbe anche dirsi della via che dovranno percorrere.

Presidente (rivolgendosi al Relatore). Abbia la bontà di dichiarare quale di queste dizioni l'Ufficio Centrale accetta.

Senatore Farina, Relatore. Io persisterei in questa dicitura: « Del tracciato del canale che dovranno percorrere le acque torbide dal punto di derivazione, ecc. »

Presidente. Leggerò dunque di nuovo l'articolo 8 prima di metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Senatore Farina, Relatore (interrompendo la lettura dell'art. 8). Il paragrafo b) dev'essere soppresso.

Il Presidente continua la lettura del medesimo.

Senatore Scialoja (interrompendo la lettura). Dimanderò la divisione della votazione.

Non sarà forse facile che i nostri Collegi possano tener dietro a queste lettere, epperò onde dispensare il signor Presidente dalla lettura ulteriore, crederò....

Presidente. Non è per dispensare la lettura al Presidente, ma debbo leggere tutto per render chiaro l'articolo.

Senatore Scialoja (interrompendo di nuovo). La cosa riguarda semplicemente il paragrafo g) coi rispettivi numeri 1, 2, 3 e 4.

Bisognerebbe, secondo me, rimandare questo paragrafo coi numeri che gli sono aggregati, dopo le ultime lettere; così l'articolo dirà tutto ciò che si vuole in un piano tecnico dell'opera, poi si dirà con un'alea: « In caso di bonificazione per mezzo di colmata, ecc. » che è un caso speciale.

In questo modo non s'interrompe l'enumerazione di tutto ciò che deve essere contenuto in ogni piano tecnico, e vi sarà la enumerazione completa per l'aggiunta di tutti quei casi speciali che si debbono indicare nel piano quando si tratta di bonificazione per colmata.

Presidente. Siccome non è sperabile che oggi si venga alla votazione complessiva della legge, forse sarebbe meglio che si sospendesse la votazione di questo articolo, perchè colle successive variazioni (saranno tutti miglioramenti), io credo che possano essere necessarie altre modificazioni.

Senatore Farina, Relatore. Farò osservare all'onorevole preopinante che tutto quello che viene sta bene in tutti i casi, e bisogna mettercelo costantemente. La parte di quest'articolo che è compresa sotto la lettera g) riguarda specialmente le opere di colmata; ma non contempla tutti gli altri elementi che si comprendono nelle lettere successive e che devono esserci sempre, ed anche quando le bonifiche si facciano altrimenti che per colmata.

Dunque non è il caso di fare una separazione perchè qui si mette tutto quello che è necessario per i progetti di tutte le opere di bonificazione; non trovo quindi necessario di fare un articolo a parte quando è abbastanza chiaro che la lettera g) si riferisce semplicemente alle opere di colmata e i numeri della lettera g) spiegano quali sono gli elementi che ci devono essere quando si tratta di questo genere di opere.

In conseguenza non trovo necessario di fare due articoli di una materia che comprende semplicemente le indicazioni degli elementi dei quali si deve comporre il progetto, e che diversificano solo secondo che il progetto sia di un'opera di bonifica per colmata invece che di un'opera di bonifica per semplice scolo ovvero per mezzo di macchine idrovore.

Senatore Scialoja. Io non ho mai avuto in mente di dire che si facessero due articoli. Ho inteso perfettamente la cosa come l'onorevole Relatore l'ha adesso anche più chiaramente spiegata, cioè che in quest'articolo tutto ciò che è compreso sotto la lettera h) che è l'ultima deve essere in ogni piano; poi ciò che è compreso sotto la lettera g) e sotto i numeri 1, 2, 3 e 4 che sono parte della lettera g) deve, oltre di quelle indicazioni, essere aggiunto ai piani quando questi riguardano bonificazioni per colmata; questo è oltre.

Diceva solo di cominciare l'articolo come è e di andare dalla lettera f) sino alla lettera h) sempre di seguito e dopo la lettera h) fare un'alea che dicesse: « In caso poi di bonificazione per mezzo di colmata oltre di tutte le indicazioni precedenti saranno comprese nel piano anche le seguenti, ecc. » Ecco come, senza interrompere l'enumerazione speciale, potrebbe conciliarsi il mio avviso.

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma ella parla di una lettera h) che io non la trovo indicata.

Senatore Scialoja. C'è nell'articolo.

Presidente. Si vede dunque la necessità di combinare questa redazione per la dicitura prima ch'io metta ai voti l'articolo.

Senatore Martinego G. Domando la parola sopra questo incidente.

Presidente. Il Senatore Martinego ha la parola.

Senatore Martinego G. Secondo la divisione proposta dall'onorevole Scialoja verremo a mettere il numero 3 faciente parte della lettera g) unicamente alle bonifiche per colmata, ed invece io credo che deve riferirsi a tutte le altre operazioni di semplice bonifica poichè hanno relazione al danno che ne può derivare ai terzi. Dice il paragrafo terzo che deve esservi la indicazione « Delle opere dirette a difendere i vicini dalla irruzione delle acque ed altri pregiudicevoli effetti delle colmate, come sarebbero argini, fossi, canali e simili. » Credo che questi accidenti possano succedere anche per effetto delle bonifiche di altro genere e non delle semplici colmate. Non vorrei che facendo la divisione, ne venisse l'esclusione di queste riserve di diritti.

Sottopongo questo dubbio alla saggezza del Senato.

Presidente. Se l'Ufficio Centrale accetta le osservazioni dei signori Senatori Scialoja e Martinengo, io lo prego di far passare al tavolo della Presidenza una redazione che io possa leggere di seguito al Senato.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. A me pare che l'idea manifestata dal nostro signor Presidente sia la più giusta, quella cioè di rimandare l'articolo in discussione all'Ufficio per una più precisa redazione. Il signor Presidente ha già dovuto leggere tre o quattro volte questo articolo; si è però finora inutilmente questa fatica; forse dovrà ancora leggerlo altre volte senza miglior frutto; quindi io credo che per progredire efficacemente converrebbe proprio che l'articolo fosse scritto in caratteri talmente chiari da non esservi dubbio sulle parole per non condannare il Presidente a farne uno studio per leggerlo...

Presidente. Quanto alle parole mi sento di leggerle; ma sono le locuzioni che devono essere ben enunciate, ben determinate, e per conseguenza io pregherei l'Ufficio Centrale, ed il signor Senatore Scialoja proponente ed anche l'onorevole signor Ministro a voler convenire in una redazione formale e certa, acciò io possa chiaramente leggere al Senato ciò che si deve porre ai voti.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. La redazione è perfettamente conservata; non si tratta che di trasferire la lettera g) coi quattro numeri che le sono aggregati, e portarla in fine dell'articolo, cioè dopo la lettera h).

Come dunque vede il Senato, qui non si farebbe che una pura trasposizione.

Presidente. Abbia la bontà il signor Relatore di dirmi dove stia la lettera g), perchè io temo molto che sianvi varianti nel testo che si era combinato dapprima.

Senatore Farina, Relatore. La lettera g) è quella che porta con sé i quattro numeri 1, 2, 3, 4, la quale si trasporterebbe in fine dell'articolo.

Presidente. Si tratterebbe dunque semplicemente di collocare questa lettera g) portante in sé i numeri 1, 2, 3, 4, in fine dell'articolo: sta così signor Senatore Scialoja?

(Il Senatore Scialoja fa segni di assenso).

Rileggerò dunque nuovamente l'articolo.

« Art. 8. Il piano tecnico economico dell'opera deve contenere:

a) L'indicazione del perimetro generale dei terreni da bonificarsi delineato dai periti.

b) Gli appezzamenti spettanti ai diversi proprietari e la loro estensione compresi nel perimetro suddetto;

c) I profili e le livellazioni necessarie;

d) Le terre paludose da bonificarsi saranno divise

in classi secondo le diverse condizioni che a giudizio dei periti possono influire a rendere per esse più o meno proficua la bonificazione, ed in modo che tutte quelle giudicate d'uno stesso valore siano poste nella classe medesima;

e) Tutti i canali di scolo necessari per il prosciugamento e disseccamento dei terreni paludosi col proscioglimento loro sino ad un fiume, ad un torrente od al mare;

f) Il piano dovrà inoltre essere corredato dal calcolo del presuntivo importare di tutte le opere necessarie per condurre a compimento la bonificazione e perchè compiuta si conservi;

g) Del calcolo infine del profitto sperabile ad opera compiuta, e dove sia il caso dei profitti che possono conseguirsi a misura del progredire dell'opera stessa;

h) Il piano per ultimo dovrà contenere la specifica indicazione dei mezzi coi quali s'intenda far fronte a tutte le spese occorrenti.

« In caso di bonificazione per mezzo di colmata, il piano dovrà inoltre contenere la indicazione circostanziata:

1. Dei corsi di acque torbide, dei quali s'intende profittare per la colmata, e dei modi di derivazione di quelle acque da fiumi o torrenti onde riconoscere se e quali provvedimenti siano necessari per non alterare il sistema idraulico dei torrenti o fiumi medesimi.

2. Del tracciato del canale che dovranno percorrere le acque torbide dal punto di derivazione sino ai terreni paludosi che si devono bonificare.

3. Delle opere dirette a difendere i vicini contro ogni danno che potesse loro derivare dalla irruzione delle acque torbide e dalla distribuzione delle medesime sul latifondo da colmarsi.

4. Infine del tracciamento dei canali necessari per lo scarico delle acque dopo che abbiano deposto il limo, e sino a che siano immesse in un fiume, o torrente, o nel mare. »

Sta così signor Relatore?

Senatore Farina, Relatore. Sta così.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 8 nella conformità in cui l'ho ultimamente letto.

Chi lo approva, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io pregherei il Senato di riservare per quest'articolo l'applicazione dell'articolo 67 del nostro Regolamento. Io non ho voluto far tale proposta prima per non introdurre in questa discussione una confusione di più; ma credo di non potermi dispensare dal farla ora.

Presidente. La prima parte dell'articolo 67 del Regolamento dice così: « Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni, od emendamenti, il Senato dopo di aver deliberato sui singoli articoli,

potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione, cui ne era stato affidato il preventivo esame, acciò ne riveda e coordini la compilazione, e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. »

Questa è la parte dell'articolo del Regolamento cui si riferisce l'onorevole Senatore Alfieri.

Dunque s'intenderà riservata questa specie di ultima correzione, che non sarà che una correzione di forma, dopo che saranno votati gli articoli della legge.

Passiamo all'art. 9.

« Art. 9. Il piano sovra indicato dovrà rimanere depositato nella Segreteria della Prefettura per un mese.

» Nel termine di otto giorni a partire dal giorno della presentazione del piano, gli interessati saranno invitati con avviso pubblicato nei rispettivi comuni all'esame dello stesso, ed a produrre le loro osservazioni e rilievi nel termine di un mese successivo a quello del deposito. »

Senatore Farina, *Relatore*. Domanderei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. Per togliere ogni equivoco si è creduto opportuno di soggiungere: « ed a produrre nell'Ufficio di Prefettura le loro osservazioni (per sapere dove produrle) e rilievi nel termine di un mese successivo a quello del deposito. »

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Mi pare che sarebbe il caso, oltre di dire con avviso pubblicato nei comuni, dire anche « a quei privati » i quali fossero compresi nella categoria numero 3 della lettera g) dell'articolo 8, poichè questi hanno effetti speciali nei comuni dove pur troppo molte volte si pubblicano cose che restano ignote a molti dei proprietari che non son presenti nel comune stesso.

Quindi mi pare che non è mai abbastanza tutelato l'interesse dei terzi, e con questo provvedimento lo sarebbe; molto più che un mese è breve assai ad esaminare tutti i piani a cui naturalmente sarebbero interessati molti individui dello stesso circondario.

Proporrei perciò che fosse dato avviso agli interessati.....

Presidente. Dove collocherebbe la sua variante?

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. Io non potrei accettare quest'aggiunta pei seguenti motivi.

Una pubblicazione nei comuni si accerta facilmente, ma questa specie di citazioni, poichè diventerebbero tante citazioni, vorrebbe una relazione per ciascuna. Ora trattandosi di un gran numero d'interessati si complicherebbe la cosa in un modo straordinario.

Bisogna ritenere che qui si tratta del piano definitivo; queste persone possono essere comprese nel piano delle bonificazioni, dunque devono stare attente, sanno che dal momento che è stabilito il consorzio, la bonifica si

deve eseguire, epperò, come dissi, devono fare una qualche attenzione.

D'altronde siccome ci sono sempre molti interessati in queste spese che sono piuttosto grandiose, quello che non vede l'uno, lo sente dall'altro; ma se noi rendiamo necessaria una specie di citazione, una comunicazione specifica a tutti gli interessati, bisogna che abbiamo tante relazioni per ognuno, le quali attestino che a tutti è stata fatta tale comunicazione.

Vedo che perfino nella procedura giuridica, la quale è destinata a tutelare l'interesse dei particolari, quando si tratta di un gran numero di persone da citarsi vengono in quasi tutte le legislazioni ammesse le citazioni per proclami, questa veste il carattere di una specie di citazione per proclami.

Per conseguenza pregherei l'onorevole proponente di considerare siffatta circostanza e non insistere sulla mozione da esso fatta.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Non insisterò in seguito alle osservazioni giustissime fatte dall'onorevole Relatore.

Proporrei però che in vece di un mese si dicesse due mesi.

Senatore Farina, *Relatore*. Non saprei su ciò che cosa rispondere; faccia il Senato come crede meglio; prego però l'onorevole proponente di osservare che ci sono già due mesi...

Senatore Martinengo G. Due mesi sì, ma non sono tre; abbiamo aspettato per tanti secoli....

Senatore Farina, *Relatore*. Possiamo aver aspettato tanti secoli, ma ora si richiede qualche sollecitudine in opera che tende a bonificare.

Mi pare che quando ci sono due mesi gli interessati si sono abbastanza messi in avvertenza per fare le loro osservazioni sul progetto. D'altronde sono cose che bisogna generalmente farle osservare a persone dell'arte; e per conseguenza in due mesi queste persone dell'arte possono prendere degli appunti.

Senatore Martinengo G. Rimane depositato un mese.

Senatore Farina, *Relatore*. Hanno un mese o tre settimane perchè la denuncia, ossia il proclama, è esposto entro otto giorni, poi vi è un mese a partire dal mese del deposito.

Si è dunque procurato di accelerare anche discretamente, perchè sono opere reclamate dalla pubblica utilità e il ritardarle troppo non parve opportuno.

Presidente. Persiste l'onorevole Senatore Martinengo?

Senatore Martinengo G. Non persisto.

Presidente. Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 9. Il piano sovra indicato dovrà rimanere depositato nella Segreteria della Prefettura per un mese.

» Nel termine di otto giorni, a partire dal giorno

della presentazione del piano, gli interessati saranno invitati con avviso pubblicato nei rispettivi comuni all'esame dello stesso, ed a produrre nell'ufficio di Prefettura le loro osservazioni e rilievi nel termine di un mese successivo a quello del deposito.

(Approvato.)

« Art. 10. Al seguito di tali incumbenti ed in caso di opposizione, sentita la risposta del Consiglio di amministrazione del consorzio, il Prefetto potrà ordinare quelle verificazioni che crederà opportune, valendosi dell'ufficio tecnico provinciale. »

Senatore Farina, Relatore. Questo articolo sarebbe stato compenetrato col seguente, e si sarebbe fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale combinato d'accordo un articolo del tenore seguente:

« Il Prefetto, laddove ci sieno opposizioni, udito il Consiglio di amministrazione e l'ufficio tecnico, provvede sui reclami ed approva, quando lo crede opportuno, il piano tecnico ed economico in consiglio di Prefettura.

« Contro il decreto del Prefetto e nel termine di un mese dalla sua pubblicazione è riservato il ricorso al Re, il quale provvede definitivamente, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. »

Questo articolo si proporrebbe in sostituzione degli articoli 10 e 11 stati proposti dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Favorisca mandarlo al banco della Presidenza.

Mentre che si trascrive il progetto della redazione complessiva dei due articoli, leggerò anche l'articolo 11, che sarà bene si legga prima che venga rifiuto.

« Art. 11. Nel caso in cui gli interessati, ai quali verranno comunicate le risposte del Consiglio di Amministrazione ed il parere dell'ufficio tecnico, persistano nei loro reclami, il Prefetto statuirà sui medesimi, sentito il Consiglio di Prefettura.

« Contro il decreto del Prefetto è riservato il ricorso al Re, il quale provvede definitivamente sulla relazione del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio permanente ed il Consiglio di Stato. »

Come ha inteso il Senato, si vorrebbe fare di questi due articoli 10 e 11 un articolo solo secondo la redazione che è già stata letta dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Mentre si termina la copiatura dell'emendamento io proporrei al Senato l'ordine del giorno per domani.

Domani proporrei al Senato di riunirsi al tocco negli Uffici per l'esame dei due progetti di legge presentati ieri dal signor Ministro della Guerra concernenti la leva militare, ed alle due in adunanza pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

Se non c'è osservazione in contrario, il Senato s'intenderà convocato all'una negli uffici ed alle due in adunanza pubblica.

Rileggo l'articolo trasformato e ridotto in un solo,

che prende il numero 10, che sarebbe in questa conformità:

« Il Prefetto, ecc. »

(Vedi sopra.)

Se non ci sono osservazioni sulla redazione in un solo dei due articoli 10 e 11, nè sul tenore dello stesso articolo, lo pongo ai voti.

Pongo ai voti l'articolo 10 che, come dissi, è complessivo di quelli che erano 10 e 11.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Articolo 12 Seguo la numerazione come è scritta, si intende che deve pigliare il numero 11.

« Approvato definitivamente il piano delle opere di bonificazione, il Governo con Decreto reale dichiarerà la bonificazione opera di pubblica utilità; ed ove sianvi lavori da eseguirsi fuori del perimetro consortile, determinerà i terreni da occuparsi sia per le espropriazioni come per le servitù, il tutto a mente del successivo articolo 26. »

Senatore Farina, Relatore. Quest'ultima parte: « il tutto a mente del successivo articolo 26, » si può sopprimere.

Presidente. Si toglierebbe la referenza all'art. 26.

Senatore Farina, Relatore. Sì, Signore, e si terminerebbe l'articolo colle parole « per le servitù. »

Presidente. L'onorevole Senatore Scialoja propone di cambiare la parola « consortile » nella parola « consorziale. »

Acconsente l'Ufficio Centrale?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà.

Presidente. Allora rileggo l'articolo.

« Art. 12, ora 11. Approvato definitivamente il piano delle opere di bonificazione, il Governo con Decreto reale dichiarerà la bonificazione opera di pubblica utilità, ed ove sianvi lavori da eseguirsi fuori del perimetro consorziale, determinerà i terreni da occuparsi sia per le espropriazioni come per le servitù. »

(Approvato.)

« Art. 13, ora 12. Ogni anno il Consiglio di amministrazione determina, ove ne sia il caso, la tassa da riscuotersi sulle terre comprese nel consorzio per provvedere ai bisogni dell'opera.

« Tale deliberazione verrà pubblicata in tutti i comuni, il territorio dei quali è in tutto ed in parte incluso nel consorzio.

« I reclami contro tale deliberazione dovranno essere presentati al prefetto nel termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione.

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e le opposizioni alle medesime verranno sottoposte all'esame ed all'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che nell'articolo 10

si è detto che il prefetto provvederà in Consiglio di prefettura. Quindi converrebbe usare anche quivi le medesime espressioni e dire pure in fine di quest'articolo che « il prefetto provvederà in Consiglio di prefettura. »

Senatore **Farina, Relatore.** Veramente il caso è diverso, perchè là si trattava di stabilire il consorzio; tuttavia se si crede di adottare la proposta dell'onorevole Senatore De Foresta, io non ho nulla in contrario.

Presidente. La redazione che propone il Senatore De Foresta verrebbe adunque alla fine dell'articolo.

Senatore **De Foresta.** Io proporrei veramente che alla fine dell'articolo invece delle parole: « Sentito il Consiglio di prefettura » si dicesse: « il quale provvederà in Consiglio di prefettura. »

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore **Farina, Relatore.** Tutto ben considerato nel nostro sistema veramente il provvedere in Consiglio di prefettura è formola inusitata, e quindi persisterei nella dicitura originaria dell'Ufficio Centrale, perchè questa nuova dicitura, dico, introduce una specie di novità nel nostro sistema. Che questa novità poi si possa adottare una volta nella costituzione del consorzio che è un caso solenne, dirò così, sta bene; ma che per ogni opposizione si debba sempre ricorrere a questa forma più solenne di decisione, mi pare superfluo.

Consequentemente mantengo la dicitura primitiva.

Senatore **De Foresta.** Anzitutto io dichiaro, che se ho proposto che in quest'articolo si dica, come nell'articolo 10, che il prefetto provvede in Consiglio di prefettura, ciò è affinchè non vi sia contraddizione fra un articolo e l'altro, la quale contraddizione potrebbe far sorgere dubbi e dar luogo ad una erronea interpretazione.

In secondo luogo poi faccio osservare che nel progetto del signor Ministro era già detto che il prefetto provvede in Consiglio di prefettura, e per mio conto non vi scorgo nulla di incongruo, ma anzi trovo ciò assai opportuno, riflettendo che la legge soppressiva della giurisdizione speciale nel contenzioso amministrativo....

Presidente. Non è ancora legge.

Senatore **De Foresta.** È vero, ma pare che il signor Ministro, presentando questa legge, avesse già presente quella legge, e che prevedendo la sua approvazione abbia voluto che le disposizioni di quella che discutiamo vadano d'accordo colla medesima. E difatti se con essa sono soppressi i Consigli di prefettura che sono autonomi ed hanno una giurisdizione distinta da quella del prefetto, non si potrà più dire che il prefetto provvederà, sentito quel Consiglio, e converrà dire necessariamente che provvederà, sentiti i consiglieri che dalla nuova legge, cioè dalla legge comunale e provinciale verranno stabiliti, il che è lo stesso che dire,

provvederà in Consiglio di prefettura, perchè questi consiglieri non avranno che voti consultivi.

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma non possiamo partire da un progetto di legge che non abbiamo nemmeno esaminato, e che perciò non può servire di argomentazione nel corso della discussione della presente legge.

Senatore **De Foresta.** Precinderò da qualsiasi allusione alla legge non ancora approvata, se così piace al signor Presidente, ma dirò sempre che, o le parole che propongo si tolgano dall'articolo precedente, o si mettano in questo.

Presidente. Permetta; l'articolo 10 che abbiamo votato è questo:

« Il prefetto, laddove ci sieno opposizioni, udito il Consiglio d'amministrazione e l'Ufficio tecnico, provvede sui reclami ed approva, quando lo crede opportuno, il piano tecnico ed economico in Consiglio di prefettura. Contro il Decreto, ecc. »

Dunque l'espressione proposta non ci sta che in una formola speciale, e non dice il prefetto provvede, ma approva.

Persiste il signor Senatore nella sua proposta?

Senatore **De Foresta.** Io persisto.

Presidente. Interrogherò il Senato per vedere se è appoggiata.

Il signor Senatore De Foresta propone che in fine dell'articolo 12, che era prima 13, invece delle parole: *sentito il Consiglio di prefettura*, si dica: *che provvederà in Consiglio di prefettura*.

Senatore **Scialoja.** Per uniformare intieramente la dizione di quest'articolo a quello che abbiamo già votato, parmi si debba dire *all'approvazione del prefetto in Consiglio di prefettura*.

Senatore **De Foresta.** Dichiaro di accettare anche questa redazione.

Presidente. Dunque ora vi è una seconda proposta che viene acconsentita dai Senatori De Foresta e Scialoja.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale accetta questa redazione?

Senatore **Farina, Relatore.** Non potendo consultarmi coi miei colleghi, veramente bisognerebbe che parlasse per conto mio; per uniformarsi all'articolo già votato, capisco anch'io che sarebbe da adottarsi, tuttavia siccome i casi sono diversi, io non potrei pronunciarli al riguardo.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato quest'emendamento.

Chi l'appoggia, sorge.

(R appoggiato)

Lo metto ai voti.

Chi approva quest'emendamento che consiste nel sorgere alle parole « sentito il Consiglio di prefettura, » le parole « in Consiglio di prefettura, » voglia sorgere e rimanere in piedi.

(Approvato.)

Ora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Se non vi è osservazione, metto ai voti l'articolo nella conformità che ho letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 14. Per la riscossione della tassa il consorzio godrà dei privilegi attribuiti alla esazione delle tasse e rendite comunali. »

(Approvato.)

« Art. 15. Il consorzio potrà, previa deliberazione dell'assemblea generale, sentito il parere della deputazione provinciale ed avuta l'approvazione del prefetto, affidare le opere di bonificazione ad uno o più intraprenditori.

» Il Governo potrà, previo il parere della deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, autorizzare il consorzio a contrarre un prestito od a cedere ad altri la bonificazione. »

(Approvato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** In questo progetto di legge si usarono parecchie espressioni senza distinguere le materie; infatti dopo l'articolo primo, il quale stabilisce la massima generale, si viene all'applicazione relativamente ai consorzi volontari; qui poi si era lasciata la distinzione delle bonificazioni necessarie, ma siccome non si era messa l'indicazione delle bonificazioni volontarie e semplicemente utili, riesce ora contraddittorio che si metta una distinzione quando si parla delle necessarie, perchè non si è messa la distinzione prima.

Conseguentemente, dietro anche le osservazioni in proposito dell'onorevole signor Ministro, oltre alla soppressione dell'articolo 17, il quale sarebbe fuori di luogo, si sarebbe soppressa l'indicazione di bonificazioni necessarie; e si passerebbe immediatamente alla discussione dell'articolo successivo che prenderebbe il numero 16.

Presidente. Il signor Ministro aderisce a questa soppressione?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Aderisco.

Presidente. Essendo un progetto iniziato dal Ministero si intenderanno, acconsentendo il Ministro, l'articolo 17 e l'intestazione di bonificazioni necessarie soppressi.

Passiamo all'articolo 18 che diventa 16.

« Il Governo intesi i comuni interessati, il Consiglio sanitario provinciale ed il Consiglio dei lavori pubblici, può con Decreto reale dichiarare la necessità di un'opera di bonificazione ed ordinare l'esecuzione della medesima. »

(Approvato.)

« Art. 19, ora 17. Fatta la dichiarazione di bonificazione necessaria, il Governo farà formare un progetto

di massima e stabilirà per i proprietari interessati un termine a fine di dichiarare se intendano di riunirsi in consorzio e presentare alla sua approvazione un circostanziato piano economico e tecnico dei lavori da eseguirsi dal consorzio, redatto in conformità dell'articolo 9 della presente legge.

» Scorso tale termine senza che il consorzio si sia costituito ed abbia presentato il piano sovra indicato, il Governo potrà far procedere egli stesso alla formazione del progetto. »

(Approvato.)

« Art. 20, ora 18. I comuni e le provincie interessate potranno, in mancanza del consorzio, ottenere la esecuzione dell'opera cogli stessi diritti e colle stesse facoltà del consorzio.

» In ogni altro caso il Governo ha facoltà di farne la concessione ad imprenditori o società. »

(Approvato.)

« Art. 21, ora 19. Tutti gli interessati nelle opere di bonificazione che sono dichiarate necessarie da chiunque siano eseguite sono tenuti a contribuire alla spesa in proporzione dei benefici che ne risultano alle loro proprietà.

» I comuni e le provincie, intesi i Consigli comunali, i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato possono essere obbligati con Decreto Reale a sopportare una parte delle spese in ragione dei vantaggi indipendenti dalla produzione dei terreni, che risentono a cagione dell'opera di bonificazione. »

(Approvato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Qui andrebbe soppressa la parola ossia l'intestazione concessioni per il motivo che ho indicato precedentemente.

Presidente. Il signor Ministro accetta questa soppressione?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Leggo dunque l'articolo 22, che sarà poi 20.

« Art. 22 ora 20. Quando nè i proprietari, nè i comuni, nè le provincie interessati assumano l'obbligo della bonificazione necessaria, la stessa potrà dal Governo accordarsi ad uno o più concessionari i quali, quando si tratti di opere di prosciugamento, indichino il numero d'anni nei quali l'opera dovrà essere compiuta e quando si tratti di bonificamenti per colmata, indichino almeno approssimativamente l'epoca del compimento dei medesimi, e prestino inoltre un'idonea cauzione colla quale garentire l'adempimento degli obblighi che si assumono tanto per l'esecuzione dell'opera quanto per la indennità degli interessati. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** In quest'articolo mi si suggerirebbe una variazione di dicitura, che mi pare opportuna, e che consisterebbe nel surrogare alle parole « almeno approssimativamente l'epoca del compimento dei medesimi » che si leggono dopo la settima linea,

queste altre cioè « l'epoca nella quale presumano che l'opera possa essere compiuta. »

Presidente. Crede dunque il signor Relatore che l'art. 22 che sarà più 20, possa stare con questa variante?

Senatore Farina, Relatore. Questa sarebbe la redazione che a me sembra opportuna; tuttavia l'onorevole Senatore Peleocapa, al quale io e l'Ufficio Centrale professiamo tutta la deferenza immaginabile per le sue cognizioni in questa materia, avrebbe fatto alcune osservazioni in proposito, intorno alle quali sarebbe op-

portuno che l'Ufficio prendesse con lo stesso qualche concerto, per conseguenza, se il signor Presidente credesse, in vista anche dello scarso numero cui è ridotto il Senato, proporrei di rimandare la discussione a domani...

Presidente. Credo che non ci sia dubbio che non siamo più in numero; epperò si rimanda a domani la discussione seguendo l'ordine del giorno stabilito, cioè: riunione al tocco negli Uffici, e quindi adunanza pubblica alle ore due.

L'adunanza è sciolta (ore 5).